



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. A1617 del 02/03/2011

Proposta n. 3683 del 24/02/2011

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Centro di produzione dello sperma. Ditta: "EPONA STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO " - Aprilia (LT) Codice: LT0006C

Proponente:

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un **Centro di produzione dello sperma**.

Ditta: **“EPONA STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO ”** – Aprilia (LT)

Codice: **LT0006C**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda prot. n. 22483 del 29 ottobre 2010 con la quale Caponi Eleonora, in qualità di rappresentante legale della ditta “EPONA Studio Veterinario Associato”, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Centro di produzione dello sperma origine animale, ubicato in Comune di Aprilia (LT) – loc. Campoverde, via Montecristo, n. 3/5;

VISTO il Verbale del 14 dicembre 2010 con il quale l’apposita Commissione, a seguito del sopralluogo effettuato nella stessa data in loc. Campoverde, via Montecristo, n. 3/5 del Comune di Aprilia (LT), prescrive di dotare il Centro dei locali indicati all’articolo 12, comma 1, lettera l), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

VISTA la nota del Direttore Regionale Agricoltura n. 107729 del 23-12-2010 con la quale si invita la ditta “Epona Studio Veterinario Associato” a dotare il Centro dei locali sopra indicati;

VISTA la nota del 24-01-2011, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 32158 del 26-01-2011, con la quale la ditta comunica di aver provveduto a quanto prescritto con la sopra citata nota n. 107729/2010;

VISTO il Verbale integrativo della Commissione del 15 febbraio 2011, notificato lo stesso giorno alla dott.ssa Eleonora Caponi in qualità di rappresentante legale della succitata ditta, con il quale si prescrive di dotare il Centro dei locali indicati all’articolo 12, comma 1, lettera l), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, in quanto la dotazione operata dalla ditta non risponde ai requisiti stabiliti dalla richiamata normativa;

VISTA la nota del 18 febbraio 2011, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 79371 del 22 febbraio 2011, con la quale la ditta “EPONA Studio Veterinario Associato”, con riferimento alle prescrizioni riportate nel sopra citato Verbale del 15-02-2011 notificato alla predetta ditta, comunica che le modifiche richieste sono state apportate, ed allega il certificato prot. n. 4275/AOO10/2011 del 21-02-2011 con il quale la AUSL di Latina – sede di Aprilia dichiara che il “*predetto locale con le modifiche apportate risponde ai requisiti igienico sanitari previsti*”;

VISTO il secondo Verbale integrativo del 23 febbraio 2011 con il quale la Commissione, a seguito delle verifiche espletate in data 23 febbraio 2011 presso il succitato Centro di produzione dello sperma, propone di accogliere la sopra citata richiesta avanzata da Eleonora Caponi tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla gestione del “Centro di produzione dello sperma” denominato “Epona Studio Veterinario Associato”, sito in Comune di Aprilia (LT), loc. Campoverde, via Montecristo, 3/5, nonché di accogliere la richiesta ad effettuare l’inseminazione artificiale di fattrici con materiale seminale equino fresco prodotto nel Centro stesso;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1) **di rilasciare**, alla ditta “**EPONA STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO**”, nella figura del rappresentante legale **Caponi Eleonora** nata a Latina il 7-8-1965 e residente in Comune di Velletri, via Colle Ottone Alto, 45, **l’autorizzazione alla gestione di un Centro di produzione dello sperma** di origine animale, sito in Comune di Aprilia (LT), loc. Campoverde, via Montecristo, n. 3/5 - partita IVA 01923340598.
- 2) **di autorizzare**, altresì, il Centro di produzione dello sperma, ad effettuare l’inseminazione artificiale di fattrici con materiale seminale equino fresco prodotto nel Centro stesso.
- 3) **di prendere atto che il Centro:**
 - a) provvede alla produzione di seme congelato e refrigerato appartenente alla specie **Equina** ed alle seguenti razze:
 - *Sella francese* (n. 1 riproduttore di nome “L’AMOUR Z”)
 - b) è collegato ai seguenti Recapiti di materiale seminale:
 - Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia, Centro Moruzzo Udine;
 - Centro Stalloni Intermizoo, via Barbarisca 26/A – 35010 Vigonza (PD);
 - Bassetta S.r.l., Caramaschi, 15 – 42025 Cavriago (RE);
 - Allevamento Le Fontanette S.r.l. – via Fontanette, 12 - 10067 Vigone (TO);
 - Select Breeder Service Italia – via Argine, 39 – 26046 San Daniele PO (CR);
 - Tresac s.a.s. di Giovanna Manzoni – via della Vite, 12 – 24010 Ponteranica (BG);
 - c) è gestito dal medico veterinario dott.ssa Caponi Eleonora, nata a Latina il 7-8-1965 e residente in Comune di Velletri (RM), via Colle Ottone Alto, 45;
 - d) è sotto la direzione sanitaria del medico veterinario dott. Carnevale Enzo, nato a Roma il 25-05-1966 e residente in Comune di Velletri (RM), via Colle Ottone Alto, 45 – codice fiscale CRNNZE66E25H501R, iscritto all’Ordine professionale dei medici veterinari della provincia di Latina al n. 175, ed iscritto nell’elenco regionale degli operatori di fecondazione artificiale degli animali tenuto dalla Regione Lazio con codice identificativo univoco a livello nazionale LT0175F;

4) di stabilire:

- a) di assegnare al predetto Centro di produzione dello sperma il codice univoco a livello nazionale: **LT0006C**
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
- d) che il gestore del Centro di produzione dello sperma deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all'articolo 13, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 (qualora richiesto) del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - vietare il ricovero, nella stessa struttura di stabulazione, di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del Centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfare le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del Centro. Qualora il Centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
 - allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;
 - uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;
 - denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
 - seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Salute;
 - comunicare l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto a: Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari – via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA;
 - rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle, entro il 15 dicembre di ciascun anno, a: Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari – via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA;
 - ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, trasmettere, alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari – via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2, del predetto D.M.;
 - annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
 - tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
 - tenere un registro cronologico di carico di materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri Centri di produzione. I predetti registri di carico e scarico devono contenere le indicazioni minime riportate nell'Allegato 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul Centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno ed anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
- rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale, un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;
- sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i Recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione rilasciata dalla Regione, qualora il Centro di produzione dello sperma provveda alla distribuzione diretta del materiale seminale;
- detenere, o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici, un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i Centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009 il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;
- in caso di distribuzione di dosi eterospermiche di materiale suino fresco o refrigerato, ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, deve prima verificare che entrambi i riproduttori siano in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica di cui all'articolo 18, comma 1, del regolamento. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del Centro di produzione, permette di risalire alla identità dei due verri produttori, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- in caso di distruzione di materiale seminale e/o embrionale, darne comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- evitare di adibire alla monta naturale il riproduttore maschio durante la permanenza dello stesso nel centro di produzione dello sperma, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- evitare di spostare dal Centro di produzione dello sperma, senza la preventiva comunicazione all'AUSL competente, i giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica. Gli stessi, prima di essere riammessi al Centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

5) di incaricare l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione a Caponi Eleonora in qualità di rappresentante legale della ditta "EPONA Studio Veterinario Associato".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli